

CONTRIBUTO
UNIFICATO

PSS

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

nelle persone dei Magistrati:

- dott. Mariangela Cecere Presidente
 - dott. Lucio Bochicchio Consigliere
 - dott. Riccardo Scaramuzzi Consigliere-rel.
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50478 del ruolo generale del 2011 per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, trattenuta in decisione in data 9 gennaio 2012 e vertente

TRA

[redacted], elett.te dom.ta in Roma, via Valadier n. 39, presso lo studio dell'avv. Francesco Precenzano che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

RECLAMANTE

E

Commissione Territoriale della Provincia di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale,

[redacted] RECLAMATA - CONTUMACE

E

Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

[redacted] RECLAMATO - CONTUMACE

E

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

Avvocato alla protezione a debito per la sola registrazione della sentenza D.P.R. 30-4-1986 n. 131 - art. 68 lett. d)

1 

PREMESSO

che [REDACTED], assumendo di essere nata in Nigeria, Edo State, [REDACTED] e di essere cittadina nigeriana, ha presentato domanda di protezione internazionale;

che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha rigettato l'istanza;

che contro il provvedimento amministrativo [REDACTED] ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo in via principale l'attribuzione della protezione sussidiaria;

che il Tribunale di Roma con sentenza n. 425 depositata il 15/10/2010 ha rigettato l'opposizione osservando, tra l'altro, che *"non sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria previsti dall'art. 14 del dlgs. 251/2007 che accorda tale tutela a quanti siano passibili di condanna a morte, di tortura, di trattamenti inumani o degradanti, ovvero, in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, siano esposti ad una minaccia grave alla vita o alla persona"*;

che contro la sentenza del Tribunale di Roma [REDACTED] ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 comma 11, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25, con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 22/1/2011;

che nè la Commissione Territoriale di Roma nè il Ministero dell'interno si sono costituiti dinanzi a questa Corte;

che il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo;

OSSERVATO

che, già nel ricorso presentato al Tribunale, [REDACTED] nell'impugnare il provvedimento della Commissione territoriale ha chiesto in via principale che le venisse riconosciuta la protezione sussidiaria;

che questa Corte ritiene, soprattutto in considerazione del drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi mesi l'attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica, che allo stato sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione della protezione sussidiaria a [REDACTED];

che, come ricordato dal Tribunale, ha diritto alla protezione sussidiaria anche colui che, se rientrasse in patria, rischierebbe di subire gravi lesioni personali e/o la morte a causa di situazioni di conflitto armato interno generati^{rici} di frequenti atti di violenza indiscriminata;

che costituisce fatto notorio che dal 2009 opera in Nigeria un potentissimo e nutrito gruppo terroristico di matrice islamica, denominato Boko Haram (sorto, peraltro, già alcuni anni prima del 2009);

che, costituisce fatto notorio che negli ultimi mesi l'eschecrabile attività del predetto gruppo terroristico ha conosciuto una drammatica escalation come testimoniato, ad esempio, dalla ^{notizia} ~~dalla notizia~~ in questi giorni ~~dalla notizia~~ diffusa da tutti i maggiori quotidiani italiani e tutti i telegiornali e i giornali radio - del massacro di non meno di 190 persone avvenuto nella città di Kano il 18/1/2012;

che, ormai, il gruppo Boko Haram compie senza soluzione di continuità stragi di cittadini inermi, mirando soprattutto ad uccidere le persone che professano la religione ^{criticare} ~~cattolica~~ ma realizzando attentati con modalità tali da spargere la morte tra le più varie categorie di cittadini;

che l'attività del gruppo Boko Haram si inserisce in un quadro di conflitto armato tra gli stati del nord della Nigeria, che NON sono ricchi di giacimenti petroliferi ed i cui abitanti nella maggior parte dei casi professano la religione islamica, e gli stati del sud della Nigeria, che SONO ricchi di giacimenti petroliferi ed i cui abitanti nella maggior parte dei casi professano la religione ^{criticare} ~~cattolica~~;

che già nella sua prima audizione dinanzi alla Commissione territoriale ~~██████████~~ ha dichiarato di professare la religione cristiana ("sono cristiana-pentecostale") e di essere originaria di uno stato del sud della Nigeria (Edo State);

che appare pertanto evidente che ~~██████████~~ - donna ormai senza alcun parente o amico (sulla parte non incombe l'onere di offrire la "prova negativa" di essere orfana e priva di fratelli, essendo al riguardo sufficiente la mera allegazione della circostanza) - se rientrasse in questo momento in Nigeria rischierebbe di rimanere uccisa in occasione di un attentato o in uno scontro a fuoco e, ciò, anche se si recasse proprio a

nello Edo State, che è comunque uno stato del sud piuttosto lontano dalla linea di demarcazione tra nord e sud della Nigeria;

che quanto sin qui illustrato costringe a superare le perplessità (che avevano anche condotto al rigetto dell'istanza di sospensiva) di questa Corte in ordine alla veridicità del drammatico racconto (essere stata testimone oculare dell'assassinio del padre e per tale motivo essere esposta al rischio di essere uccisa in quanto scomoda testimone) che [redacted] ha reso dinanzi alla Commissione territoriale, avendo comunque la reclamante diritto alla protezione sussidiaria anche in caso di non veridicità di tale racconto;

che la già accordata concessione del patrocinio a spese dello Stato rende inutile la condanna dello Stato soccombente al pagamento delle spese di lite;

P. Q. M.

la Corte accoglie il reclamo e, per l'effetto, riconosce a [redacted] nata in Nigeria (Edo State) l' [redacted] lo status di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria;

spese compensate.

Roma 24 gennaio 2012

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE-EST.



Deposito in Cancelleria

oggi

4 FEB. 2012

IL CANCELLIERE CT
Liana De Robertis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Liana De Robertis

COME RICHIESTO HO NOTIFICATO
IL PRESENTE ATTO NEL DOMICILIO
INDICATO A [redacted]
A MANI DI [redacted]
T.Q. DIRTE, ADDETTO ALL'UFFICIO CAPACE,
CONVIVENTE, CHE NE CURA LA CONSEGNA
IN SUA PRECARIA ASSENZA.

ROMA 2 FEB. 2012 527 UFF. GIUD.

ANTONELLA MOSCATO

2337